

Bando per la concessione del contributo ad integrazione del pagamento del canone di locazione - anno 2025

Vista la Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;

Visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed il Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 851 del 23/06/2025;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 17/10/2025;

Vista la Determinazione n. 617 del 21/10/2025 di approvazione del presente bando;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE RENDE NOTO

che, **dal giorno dal 23/10/2025 al 24/11/2025 (entro le ore 12:00)**, possono essere accolte le domande di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione

A pena di esclusione, possono partecipare i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residente nel Comune di Subbiano e nell'immobile per il quale si richiede il contributo. I cittadini appartenenti a stati membri dell'Unione Europea devono essere regolarmente soggiornanti in Italia;
2. essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, corrispondente alla propria residenza anagrafica, regolarmente registrato e in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011;
3. non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), non essere titolare di contratto di locazione di alloggio di edilizia residenziale agevolata;
4. assenza di titolarità (riferita ai componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Subbiano. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019 (ai sensi della suddetta L.R. n. 2/2019 si originano "...situazioni di sovraffollamento, complessivamente due o più persone a vano utile" e "...per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a quattordici metri quadrati, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori.");
5. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;

6. i requisiti, indicati ai precedenti punti 4. e 5., non si applicano quando il nucleo familiare del richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo in Italia o all'estero per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare.

Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, il nominativo del componente del nucleo familiare separato o divorziato, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché i dati catastali dell'alloggio ed il comune dove è ubicato lo stesso alloggio.

Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria estera, se rilasciato da quest'ultima, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.

b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o da altra autorità competente.

Questa circostanza deve essere dichiarata, **a pena di esclusione**, nella domanda con indicazione del nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio, del comune o di altra autorità competente che ha rilasciato la certificazione di inagibilità.

Alla domanda può essere allegata la copia della certificazione.

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia certificazione del paese estero, attestante l'inagibilità, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.

c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Questa circostanza deve essere dichiarata, **a pena di esclusione**, nella domanda con l'indicazione del nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio ed alla stessa domanda, **a pena di esclusione**, deve essere allegata la copia del provvedimento di pignoramento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.. Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia della certificazione del paese estero, attestante il pignoramento, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge;

7. possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Se ricorrono una o più delle circostanze del presente punto 7., le stesse, **a pena di esclusione**, dovranno essere dichiarate nella domanda di contributo e pertanto:

a) se gli immobili sono stati assegnati al coniuge in sede di separazione giudiziale, nella domanda di contributo dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, il nominativo del componente del nucleo familiare, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché i dati catastali degli immobili ed il comune oppure i comuni dove sono ubicati gli stessi immobili.

Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria se si tratta di provvedimento rilasciato in Italia.

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria estera, se rilasciato da quest'ultima, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge;

b) se ricorre la circostanza della titolarità pro-quota di diritti reali su immobili, nella domanda devono essere indicati, **a pena di esclusione**, il nominativo del componente del nucleo familiare titolare pro-quota dei diritti reali sugli immobili, la tipologia e gli estremi della documentazione attestante il possesso dei diritti reali ed alla stessa domanda, **a pena di esclusione**, deve essere allegata la documentazione a comprova della titolarità pro-quota di diritti reali sugli immobili nonché la documentazione attestante

l'indisponibilità giuridica delle quote degli immobili (esempi non a titolo esaustivo di indisponibilità giuridica:

- 1) si tratta di immobile indisponibile per il nucleo familiare in quanto un soggetto estraneo al nucleo familiare è titolare di usufrutto sullo stesso immobile,
- 2) altro comproprietario dell'immobile ha diritto di risiedere nell'immobile).

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la certificazione del paese estero, attestante l'assegnazione degli immobili all'altro coniuge, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge;

8. essere in possesso di una valida Attestazione ISEE che attesti un **valore ISE** (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a euro **32.456,72**.

In mancanza dell'Attestazione ISEE la richiesta di contributo può essere presentata purché il richiedente abbia presentato all'INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) prevista dal citato DPCM 159/2013; in tal caso nella stessa domanda di contributo dovrà essere riportata la data di presentazione della DSU;

9. rientrare in una delle seguenti fasce in base ai valori ISE e ISEE e all'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

9.1 Fascia "A":

- a) **valore ISE** uguale o inferiore all'importo di euro **16.033,42** (corrispondente a due pensioni minime INPS – come previsto nella Circolare INPS n. 23 del 28/01/2025);
- b) incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

9.2 Fascia "B":

- a) **valore ISE** compreso tra l'importo di euro **16.033,42** e l'importo di euro **32.456,72**;
- b) incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul **valore ISE** non inferiore al 24%;
- c) valore **ISEE** ordinario non superiore a euro **16.500,00**.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Per l'autocertificazione è obbligatorio utilizzare la modulistica allegata al presente bando.

10. non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno di riferimento del presente bando, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;

11. nessun componente del nucleo familiare è destinatario di Assegno di Inclusione (AdI) ai sensi del D.L. n. 48 del 04/05/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023.

Art. 2

Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e successive norme regionali di attuazione, il contributo non può eccedere i seguenti importi:

- **Fascia A: € 3.100,00 annui** (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 14% del valore ISE);
- **Fascia B: € 2.325,00 annui** (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 24% del valore ISE).

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica.

L'importo minimo erogabile al richiedente avverrà nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e fino

ad esaurimento delle stesse. In ogni caso **non potrà essere inferiore a € 200,00, da rapportarsi al numero di mensilità per cui è corrisposto il contributo.**

La collocazione nella graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti punteggi di priorità per la formazione della graduatoria:

- a) nucleo familiare composto da soli anziani (ultra 65enni alla data di presentazione della domanda) = **punti 2**
- b) presenza nel nucleo familiare di uno o più persone con disabilità grave, ai sensi della legge 104/92, o affetti da invalidità e/o menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a $2/3$ = **punti 1**
- c) nucleo familiare monogenitoriale con uno o più figli minori a carico = **punti 1**

I punteggi delle categorie a) e c) non sono tra loro cumulabili. Il punteggio della categoria b) è cumulabile con quelli delle categorie a) e c).

Il punteggio della categoria c) non è assegnato, qualora nel nucleo monogenitoriale siano presenti, oltre al minore, anche altri soggetti maggiorenni, oltre il genitore singolo.

Le situazioni che hanno dato luogo a punteggi di priorità saranno sottoposte a verifica di permanenza al momento dell'erogazione del contributo.

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria verrà usato il seguente criterio:

- i cittadini collocati in Fascia A hanno priorità rispetto ai cittadini collocati in Fascia B;
- all'interno di ogni fascia le domande sono ordinate secondo il punteggio di priorità ottenuto e in caso ottengono uguale punteggio di priorità sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/valore ISE in maniera decrescente;
- a seguire sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggio di priorità, secondo le percentuali di incidenza canone/valore I.S.E. in maniera decrescente;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/valore I.S.E. si procederà mediante sorteggio.

Art. 3

Termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

I richiedenti dovranno presentare domanda sui moduli appositamente predisposti e scaricabili dal sito internet del Comune di Subbiano www.comune.subbiano.ar.it e disponibili presso la sede all'ufficio Sociale in Via Garibaldi 1.

La domanda dovrà essere presentata, **inderogabilmente, dal 23/10/2025 al 24/11/2025 (entro le ore 12:00):**

1. Tramite PEC all'indirizzo: c.subbiano@postacert.toscana.it specificando nell'oggetto "Contributo canone di locazione 2025 Comune di Subbiano".
2. Presso l'Ufficio dei servizi sociali in Via Garibaldi, 1 Subbiano, nei giorni di:
lunedì: ore 8:30 - 12:30,
martedì: ore 15:30 - 17:30,
mercoledì: ore 8:30 - 12:30 (previo appuntamento tel. 0575/421736);
giovedì: ore 15:30 - 17:30;
venerdì: ore 8:30 - 12:30 (previo appuntamento tel. 0575/421736);

Si rende noto **che non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre le ore 12:00 del 24/11/2025 e quelle trasmesse con modalità diverse rispetto a quelle indicate ai precedenti punti 1) e 2).**

Alla domanda (ALLEGATO 2 del Bando) dovranno essere allegati:

- **copia del contratto di locazione** regolarmente registrato, unitamente a copia della ricevuta di versamento della tassa annuale all'Ufficio del Registro o copia della comunicazione per l'opzione della cedolare secca;
- **attestazione ISEE** riferita al nucleo familiare in corso di validità; qualora il richiedente fosse in possesso solo della Dichiarazione ISEE senza avere l'Attestazione, può comunque presentare la domanda accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU e l'Attestazione deve pervenire **entro e non oltre il 24/11/2025**;
- **copia di un documento di riconoscimento del richiedente**, in corso di validità;
- **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento d'identità, resa dal ricevente circa il sostenimento della persona e del suo nucleo (*in caso di reddito "zero" o di ISE uguale o inferiore all'importo del canone di locazione*) (ALLEGATO 3 del Bando);
- **copia provvedimento dell'autorità giudiziaria** per la non disponibilità della casa coniugale;
- **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento d'identità, resa dal sostenitore specificante la veridicità del sostegno erogato, qualora si dichiara di ricevere sostegno economico da persone fisiche (figli, genitori, parenti, amici) specificando il sostegno erogato e il reddito familiare del sostenitore (ALLEGATO 4 del Bando);
- **in caso di morosità** potrà essere allegata alla domanda o presentata successivamente la dichiarazione di disponibilità resa dal proprietario dell'immobile (corredata da fotocopia del suo documento d'identità) finalizzata a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale o totale della morosità medesima. (ALLEGATO 5 del Bando).

Art. 4

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatori potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 5

Motivi di insanabilità

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e di inviare alla Guardia di Finanza per una più attenta e scrupolosa valutazione.

Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000). L'Ente agirà per il recupero delle somme eventualmente corrisposte.

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili le domande che:

- non perverranno entro il termine di scadenza previsto;
- non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto, relativo all'annualità 2025;
- non saranno debitamente sottoscritte;
- contengano dichiarazioni ISEE con annotazioni di difformità e/o omissioni;
- non saranno corredate **da fotocopia del documento di identità**, in corso di validità, dell'intestatario della domanda;
- non verranno trasmesse con le modalità di cui ai punti 1) e 2) dell'Art. 3 del presente bando.

Gli aventi diritto, inseriti nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine **perentorio del 31 gennaio 2026** la copia delle ricevute/bonifici attestanti il pagamento del canone di locazione anno 2025 oltre agli eventuali nuovi contratti stipulati oltre la scadenza del bando, ma rispondenti ai requisiti richiesti nel presente avviso: **in mancanza di tale documentazione non verrà erogato il contributo.**

Art. 6

Selezione delle domande e collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle fasce A e B come determinato nell' Art. 1.

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Subbiano.

A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 10 giorni consecutivi, potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda.

Se nei 10 gg. successivi alla pubblicazione non perverrà alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva, senza ulteriori provvedimenti. In presenza di richieste di riesame, le stesse saranno valutate dall'Ufficio di riferimento; a questa ultima valutazione seguirà l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

All'interno della graduatoria i beneficiari saranno identificati con il numero di protocollo rilasciato al momento della presentazione della domanda o della trasmissione via PEC.

Il Comune di Subbiano **NON INOLTRE** comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati sulla home page del sito del Comune di Subbiano www.comune.subbiano.ar.it

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo

Il Comune di Subbiano provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

Il richiedente dovrà indicare nel modulo di domanda il codice IBAN di un proprio conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo.

Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei requisiti previsti.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il Comune può prevedere l'esclusione totale del contributo affitto o erogarlo solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

I Comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria di parte della morosità medesima presentazione di dichiarazione sostitutiva del locatore (allegata al presente bando).

L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art.11 comma 3 della L.431/98 come modificato con L. 269/2004).

Il comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione di ricevute attestanti l'avvenuto pagamento attraverso strumenti tracciabili quali bonifico bancario o postale, assegno bancario non trasferibile e assegno circolare; l'eventuale pagamento in contanti dovrà necessariamente essere documentato da idonea ricevuta con nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, l'importo e il periodo di riferimento, l'ubicazione dell'immobile e la firma leggibile.

Art. 8

Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 9 **Controlli**

Ai sensi della vigente normativa di settore (DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 109/1998) l'Amministrazione comunale può procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi in merito alla veridicità delle autocertificazioni rese dai beneficiari, provvederà all'invio alla Guardia di Finanza competente per territorio, per le verifiche previste dalle leggi vigenti.

Art. 10

Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679 e ai sensi del D.lgs. 196/2003 integrato e modificato dal D.lgs. 101/2018

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.l., i dati personali raccolti attraverso le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione del contributo secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L'eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe lo svolgimento dell'attività.

Il Comune di Subbiano dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Per informazioni contattare i numeri 0575/421736-45 oppure presentarsi all'ufficio sociale situato presso il Comune di Subbiano in via Garibaldi 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12.30.

F.TO IL RESPONSABILE DELL'AREA 1
(Dr.ssa Conti Alessandra)